



## **Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 3 del 08/01/2004**

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 dicembre 2003, n. 2154

Servizio di integrazione scolastica dei disabili. Riparto dei fondi stanziati per l'anno 2003.

Assente l'Assessore alla Formazione Professionale, alle Politiche dell'Occupazione e del Lavoro, alla Cooperazione, alla Pubblica Istruzione e al Diritto allo studio, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio 1° "Diritto allo studio e Servizi Sociali Scolastici", sottoscritta dal Dirigente dell'Ufficio, fatta propria dal Dirigente del Settore Pubblica Istruzione, riferisce quanto segue il Presidente Fitto:

L'art. 7 comma 1 della L.R. 7.3.2003, n° 4 ha previsto la proroga di un ulteriore anno del programma di interventi e di riparto per l'integrazione scolastica dei disabili, come disciplinata dalle LL.RR. n° 16/87 e n° 10/97.

Il comma 2 dello stesso articolo, in merito ai criteri ed ai limiti di utilizzazione delle risorse finanziarie, richiama altre norme regionali (L.R. n° 9/2000, art. 46 e L.R. n° 28/2000, art. 26) che, in sintesi dispongono che "le risorse finanziarie assegnate dalla Regione alle AUSL ... possono essere utilizzate esclusivamente per gli operatori che alla data del 31.12.1999 erano adibiti per l'attuazione delle finalità di cui alla L.R. n° 16/87".

La Regione eroga dei finanziamenti per il servizio di integrazione scolastica dei disabili, oltre che alle AUSL pugliesi, anche all'Istituto "Anna Antonacci" di Lecce ed all'Unione Italiana Ciechi - consiglio regionale della Puglia, come stabilito dall'art. 30 della L.R. 9.12.2002, n° 20 (Cfr. Allegato "A").

Nel corso del corrente anno la Legge Regionale 25.8.2003, n° 17, all'art. 46, ha previsto delle particolari disposizioni per il personale adibito ai servizi sociali d'integrazione scolastica dei portatori di handicap, di cui alla L.R. n° 16/1987.

In particolare, ai sensi del comma 4 di detto articolo, il rapporto di lavoro del personale in questione viene trasformato "a tempo determinato", di durata annuale, corrispondente all'anno solare e rinnovabile.

Ai fini retributivi dovranno essere applicati i contratti collettivi di lavoro delle aziende del S.S.N., per gli operatori sanitari, o degli enti locali, per gli operatori non sanitari, comprensivi di tutti gli istituti contrattuali, compresi quelli previsti dalla contrattazione integrativa decentrata.

L'Assessorato alla Pubblica Istruzione, con nota n° 34/4569/1°DSO del 3.11.2003, ha voluto effettuare una ricognizione del fabbisogno finanziario di ogni singola AUSL, per il servizio in oggetto, a seguito dell'applicazione dell'art. 46 della L.R. 25.8.2003 n° 17.

Pur non essendo pervenute, alla data in cui si formula la presente relazione, da tutte le AUSL le notizie richieste (il termine era stato fissato al 10.11.2003), si riscontra un notevole aumento della spesa, in particolare nella ipotesi dell'estensione dell'orario di servizio a tempo "pieno", anche se il comma 4 dell'art. 46, prevede l'opzione dell'orario "parziale" in rapporto ai finanziamenti a disposizione.

Nell'Allegato "D" vengono riportate le notizie pervenute in merito al fabbisogno finanziario per l'anno 2003 e all'incremento percentuale rispetto a quanto già assegnato per l'anno 2002.

La Legge Regionale 25.8.2003, n° 17 non ha però previsto un aumento dello stanziamento del capitolo di Bilancio 921010, né è stata disposta in seguito una variazione in aumento, sebbene sia stata

richiesta.

Essendo ormai imminente il termine per la chiusura contabile dell'esercizio corrente e dovendo procedere alla successiva fase di impegno e liquidazione, si propone di procedere al riparto della somma già stanziata, pari ad Euro 11.981.822,45, che risulta essere lievemente superiore allo stanziamento dell'esercizio 2002.

Nel corso dell'esercizio 2004, auspicando un incremento dello stanziamento del relativo capitolo di bilancio, come già richiesto, si procederà ad una nuova ricognizione sia della spesa effettivamente sostenuta per l'anno 2003, che del fabbisogno finanziario per l'anno 2004 da parte delle AUSL, dopo l'applicazione dell'art. 46 della L.R. 25.8.2003, n° 17. Dovrà essere anche verificato lo stato di attuazione di quanto previsto ai commi 1 e 2 dello stesso articolo, per quanto attiene l'utilizzazione del personale non sanitario da parte dei Comuni facenti parte dei Distretti Socio-sanitari.

Si auspica, comunque, una revisione generale della normativa che dia precise e puntuali disposizioni in merito all'organizzazione delle strutture, alle competenze fra i vari Enti interessati, alla titolarità giuridica ed economica del personale adibito al servizio, alle fonti di finanziamento.

Gli operatori sanitari impegnati nel servizio di integrazione scolastica dei disabili, non di ruolo, per i quali l'art. 46 comma 4 della L.R. n° 17/2003 ha previsto il rapporto di lavoro a tempo determinato di durata annuale, rinnovabile, regolato dal contratto collettivo nazionale di lavoro delle aziende del S.S.N., proprio perché svolgenti funzioni precipue del ruolo sanitario, dovrebbero, in futuro, trovare sistemazione nelle piante organiche delle singole AUSL con oneri a carico del fondo sanitario regionale.

Gli operatori non sanitari, oltre agli "insegnanti educatori" già inseriti in un ruolo speciale, per i quali l'art. 46 comma 4 della L.R. n° 17/2003 ha previsto il rapporto di lavoro a tempo determinato di durata annuale, rinnovabile, regolato dal contratto collettivo nazionale di lavoro degli enti locali, dovrebbero, in futuro, trovare sistemazione nelle piante organiche dei Comuni ed essere utilizzato anche per le altre prestazioni d'integrazione e sostegno sociale previste dalla Legge n° 328/2000 e dalla L.R. n° 17/2003. Per la retribuzione di detto personale la Regione continuerebbe per alcuni anni ad erogare dei fondi ai singoli Comuni a carico di un apposito capitolo del Bilancio regionale, in analogia con quanto viene fatto tuttora.

Occorre però mirare ad una riduzione degli operatori non sanitari con la qualifica di "insegnanti educatori", in quanto la funzione viene svolta dai "docenti di sostegno" di nomina statale, nonché a quelli con la qualifica di "assistente personale" o di "assistente socio-sanitario", ai quali vengono affidati mansioni di "assistenza di base", che a seguito del protocollo d'intesa tra Ministero della P.I. con ANCI, UPI, UNCEM e OO.SS. del 13.9.2000, rientra tra le competenze dei "collaboratori scolastici" delle istituzioni scolastiche autonome e quindi a carico del Ministero competente.

Negli anni presi a riferimento: 2000-2001 e 2002 (Cfr. Allegati "B" e "C"), la quantificazione delle somme erogate alle AUSL è stata effettuata in base a criteri già in vigore negli anni precedenti che tenevano conto: di un'assegnazione base per il numero di abitanti, a cui si andava a detrarre un importo corrispondente alla spesa del personale ex CPR sanitario e ad aggiungere altri importi per la copertura dei costi per il personale ex CPR con la qualifica di "insegnante educatore" inserito nel ruolo speciale.

Ad alcune AUSL (FG/3-LE/1-LE/2-TA/1) sono stati inoltre assegnati contributi aggiuntivi ai fondi quantificati secondo i criteri precitati, per far fronte a maggiori necessità territoriali, che hanno concorso a determinare una spesa consolidata nel tempo.

Nella quantificazione dei fondi che si vanno ad assegnare per l'esercizio 2003, (Cfr. Allegato "E"), non potendo soddisfare l'intera richiesta pervenuta dalle AUSL, si parte appunto dagli importi assegnati per l'anno 2002, si tiene quindi conto di tutti i fattori che hanno determinato la spesa storica e si procede a modesti scostamenti in base ai seguenti criteri, per un modesto riequilibrio tra le varie Aziende:

- riduzione dell'importo assegnato nell'anno 2002 (BA/3) sino alla concorrenza della spesa prevista per l'anno 2003 soltanto per il personale sanitario adibito all'integrazione scolastica dei disabili, considerato che il personale non sanitario con la qualifica di "insegnante educatore", 62 unità inserite nel ruolo speciale di cui alla L.R. n° 16/87, viene "utilizzato in attività di carattere amministrativo" e che quindi non

può essere retribuito con i fondi di cui trattasi ai sensi dell'art. 26 della L.R. 22.12.2000, n° 28;

- aumento dell'importo assegnato per l'anno 2002 a quelle AUSL che avevano una media inferiore ad Euro 3,00 per abitante: sino ad importo complessivo pari ad Euro 3,00 per abitante (BA/1) o sino a giungere al fabbisogno rappresentato, con conferma dello stesso orario di servizio in vigore nello scorso anno o al momento dell'entrata in vigore della L.R. n° 17/2003 (BA/5, BR/1, FG/1 e FG/2);
- conferma dell'importo assegnato per l'anno 2002 per tutte le altre AUSL che avevano già una media per abitante superiore ad Euro 3,00 o delle quali non si conosce, al momento della formulazione della presente relazione, il fabbisogno per l'anno 2003, non avendo riscontrato la nota n° 34/4569/1°DSO del 3.11.2003;
- aumento del fondo assegnato all'Unione Italiana Ciechi (Comitato Regionale pugliese), inserita, unitamente all'Istituto "Anna Antonacci" di Lecce, fra gli Enti che provvedono all'integrazione scolastica degli alunni disabili, ai sensi dell'art. 30 della L.R. 9.12.2002, n° 20, per i particolari interventi di integrazione scolastica di cui hanno bisogno gli alunni non vedenti, da realizzare nel corso dell'a.s. 2003/2004, che le AUSL non sono in grado di garantire in forma ordinaria come ad esempio: apposito servizio di tutorato specialistico, corsi riservati di apprendimento e aggiornamento degli ausili tiflotecnici e tiflodidattici, nonché altri corsi specialistici riservati appunto ad alunni con una particolare disabilità, dotazione di sussidi tecnici e didattici specifici ed attività extrascolastica che consenta la piena integrazione dei soggetti videolesi e la loro mobilità.

Per una visione globale dell'operazione che si effettua con il presente provvedimento, si allegano due grafici: il primo, l'Allegato "F", mette a confronto i dati percentuali sulla popolazione residente e sulla quota parte del finanziamento spettante ad ogni AUSL; il secondo, l'Allegato "G", rappresenta l'andamento dei finanziamenti disposti dalla Regione per l'integrazione scolastica dei disabili dal 1986 al 2003.

#### "Copertura finanziaria"

L'adozione del provvedimento che si propone, comporterà, per il corrente anno una spesa di Euro 11.981.822,45

All'impegno della spesa si provvederà con successivo atto dirigenziale da assumersi entro il corrente esercizio.

Alla liquidazione della spesa si provvederà con determinazioni dirigenziali dopo l'acquisizione dei consuntivi relativi agli anni 2001 e 2002.

La spesa di cui trattasi graverà sul capitolo 921010, risorse autonome, del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2003, approvato con la Legge Regionale 7.3.2003, n° 5.

Il presente atto, ai sensi dell'art. 4 comma 4° lett. d) ed f) della Legge n° 7/97, è di competenza della Giunta Regionale.

Il relatore sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del seguente atto finale.

#### LA GIUNTA

Udita la relazione ed esaminata la proposta;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Dirigente dell'Ufficio e dal Dirigente del Settore;

A voti unanimi espressi nei modi di legge;

## DELIBERA

- di approvare il Piano Regionale di riparto dei fondi per il Servizio di integrazione scolastica dei disabili per l'anno 2003, di cui agli allegati "A", "B", "C", "D", "E", "F" e "G", che fanno parte integrante della presente deliberazione e conseguentemente di autorizzare la spesa di Euro 11.981;822,45;
- è fatto obbligo al Dirigente del Settore Pubblica Istruzione di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto di impegno della spesa autorizzata dal presente provvedimento;
- di dare atto che con apposite determinazioni del Dirigente del Settore Pubblica Istruzione si procederà alla liquidazione a favore degli Enti beneficiari delle somme assegnate con il presente Piano, per complessivi Euro 11.981.822,45, dopo l'acquisizione dei rendiconti relativi agli anni 2001 e 2002; con gli stessi provvedimenti si autorizzerà il Settore Ragioneria a recuperare le eventuali economie realizzate sui fondi erogati negli anni 2001 e 2002;
- di stabilire che gli enti beneficiari presentino il rendiconto dei contributi assegnati con il presente provvedimento entro il 30.6.2004;
- di pubblicare il presente provvedimento sul BURP.

Il Segretario Il Presidente

Dr. Romano Donno Dott. Raffaele Fitto